



COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 DEL 02-03-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.

L'anno duemilaventi addì due del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

In merito alle disposizioni Ministeriali e Regionali relative all'emergenza sanitaria (coronavirus) **la seduta si è svolta a porte chiuse.**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
STEFANONI SILVANO	X		RUMI CORRADO MARIA	X	
COSTANTINI SIMONETTA	X				
GENTILINI JACOPO	X				
ZUCCHI EDOARDO	X				
LAFRANCONI FEDERICA	X				
PENSA GIOVANNI	X				
ROSSI VINCENZO	X				
LJUBENKO ALESSANDRO	X				
MAURI MARCO	X				
MARCELLI NUNZIO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, AVV. MARIO SCARPA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVANO STEFANONI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMIJ) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta Imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 777, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono con proprio Regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMIJ e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali»;

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO/PRESIDENTE

Passo la parola l'assessore Gentilini.

GENTILINI

Alla luce della legge del 27.12.19, n. 160, secondo la quale a decorrere dall'anno 2020 la imposta unica comunale - IUC - è abolita, e viene invece disciplinata la nuova IMU, si propone a questo Consiglio di approvarne il regolamento di attuazione della nuova imposta municipale. Vado a presentarvi un quadro di sintesi del regolamento, che è composto da 31 articoli, suddivisi su 4 titoli. Il presente regolamento disciplina la applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1.1.20 da applicarsi sul territorio del Comune di Lierna. La nuova imposta locale sostituisce le precedenti IMU e TASI. Il presupposto della nuova IMU è nel dettaglio: il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta la attività della impresa, a esclusione dei fabbricati destinati a abitazione principale. L' art. 6 poi viene specificato cosa si intende per abitazione principale. Con tale terminologia si intende l' immobile scritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per quanto riguarda invece la determinazione della base imponibile, ovvero il valore degli immobili a cui deve essere applicata la aliquota corrispondente, per determinare la imposta dovuta, secondo l' articolo 10 vengono elencati i diversi moltiplicatori da utilizzare, per appunto giungere al calcolo di tale valore, a seconda appunto della classificazione del fabbricato. Per quanto riguarda invece il versamento, all'art. 12 viene specificato che : “il versamento della imposta annua, dovuta al Comune avviene in due rate, la prima scadente il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre. Resta ovviamente in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.” Con il titolo II vengono elencate le diverse casistiche, inerenti le diverse agevolazioni, per quanto riguarda l'abbattimento della base imponibile, piuttosto che esenzioni o aliquote ridotte. Appunto vengono studiate e presentate caso per caso i casi in cui è possibile accedere a delle agevolazioni. Per quanto riguarda le dichiarazioni, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con DM. All'art. 23 vengono presentate le modalità di versamento, che appunto abbiamo già discusso. E con questo fondamentalmente viene chiuso il clou del regolamento. Questo regolamento è stato sottoposto ovviamente al revisore unico, il quale ha accertato che le nuove disposizioni regolamentari per la disciplina della IMU, dopo verifica, sono assunte nel rispetto delle recenti disposizioni di legge, che disciplinano la normativa in esame. Rispettano il principio generale sulla podestà degli enti locali in ordine alla applicazione di tributi comunali, e seguendo questo esprime parere favorevole al riguardo. Questo è quanto. Se ci sono domande.

MARCELLI

Alcune domande. Mi sembra che nell'ultimo regolamento ci fossero tutta una serie di agevolazioni che

qui non ho visto. Per esempio il comodato d'uso per i parenti diretti. E' previsto qualcosa anche in questo nuovo regolamento?

GENTILINI

Per quanto riguarda le agevolazioni vengono regolamentate le casistiche al titolo II.

SEGRETARIO

Rispetto alla precedente normativa non è cambiato nulla. La differenza è che non ci sono due imposte, ce n'è una sola. Le aliquote si sono sommate e sono cambiate alcune discipline specifiche, ad esempio quella sui capannoni cat. D): adesso infatti su tali beni si può aumentare l'aliquota minima di uno 0,3 percentuale e la differenza la trattiene Comune. Questa è una previsione che prima non c'era ed oggi è stata immessa. Una delle pochissime novità, per il resto la disciplina è pressochè invariata.

MARCELLI

Anticipo comunque l'astensione dal voto del gruppo di minoranza che rappresento.

SINDACO

C'è qualcuno altro? Niente, passiamo alla votazione.

ATTESO CHE la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 8;

Voti favorevoli: n. 8;

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Marcelli Nunzio, Mauri Marco, Rumi Corrado Maria)

ATTESO CHE la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 11;

Votanti: n. 8;

Voti favorevoli: n. 8;

Voti contrari: n. 0;

Astenuti: n. 3 (Marcelli Nunzio, Mauri Marco, Rumi Corrado Maria)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il «Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 31 articoli.
- 2. DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo.
- 3. DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
- 4. DI INSERIRE COPIA** della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.
- 5. DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale del Comune.

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
SILVANO STEFANONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIO SCARPA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIO SCARPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.